|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2019

Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri

operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per

l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione

delle esigenze immediate della popolazione assistita. (19A01833)

(GU n.67 del 20-3-2019)

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice

della protezione civile»;

 Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2001, recante «Criteri di

massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81;

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13

dicembre 2007, recante «Procedure e modulistica del triage sanitario

nelle catastrofi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile

2008, n. 91;

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3

dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle

emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n.

36;

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 28

giugno 2011, recante «Indirizzi operativi per l'attivazione e la

gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2011, n. 250;

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6

aprile 2013, recante «Disposizioni per la realizzazione di strutture

sanitarie campali, denominate PASS, posto di assistenza socio

sanitaria, preposte all'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria

alla popolazione colpita da catastrofe» pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 22 giugno 2013, n. 145;

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14

gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio

sismico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2014, n. 79;

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24

giugno 2016 recante «Individuazione della centrale remota operazioni

soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti

nonche' dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza

nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2016, n.

194;

 Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della

protezione civile 31 marzo 2015, recanti «La determinazione dei

criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di

coordinamento e delle aree di emergenza»;

 Considerato che l'attuale assetto normativo in materia rende

necessaria l'integrazione delle strutture dei Servizi sanitari

regionali (SSR) nell'organizzazione della capacita' di risposta alle

emergenze di protezione civile a livello territoriale, anche con

specifico riferimento agli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere

a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che un

costante coordinamento operativo tra il Dipartimento della protezione

civile e le regioni e le province autonome anche per quanto concerne

la componente sanitaria in occasione di eventi di cui alla lettera c)

del citato art. 7, comma 1;

 Considerata l'esigenza in caso di evento emergenziale, di

assicurare il massimo coinvolgimento dei Servizi sanitari regionali,

per consentire al Servizio nazionale di protezione civile di

assistere con la maggiore efficacia possibile la popolazione colpita,

assicurando specifica attenzione ai soggetti che necessitano di

assistenza sociosanitaria;

 Ravvisata l'esigenza di disciplinare il coinvolgimento nel

coordinamento sanitario in caso di catastrofi, dei medici dei

Distretti dell'Azienda sanitaria locale (ASL) nella Funzione sanita',

con particolare riguardo ai Centri operativi comunali e

intercomunali;

 Ravvisata l'esigenza di disciplinare il coinvolgimento degli

infermieri dei Distretti ASL addetti alle cure domiciliari, per

favorire la tempestiva individuazione e assistenza alle persone

«disabili o con specifiche necessita'», poste in salvo nelle Aree e

nelle strutture preposte all'accoglienza in caso di evento;

 Ravvisata l'esigenza di impartire opportuni indirizzi volti ad

assicurare che, in modo omogeneo, si proceda ad individuare

tempestivamente tra i soggetti assistiti dal sistema di protezione

civile coloro che necessitano di specifico supporto socio-sanitario e

specifica soluzione alloggiativa, nonche' di dotare ogni assistito di

una scheda, atta a documentare le necessita' rilevate e i

provvedimenti intrapresi;

 Dato atto che il recepimento a livello territoriale e l'attuazione

della presente direttiva costituisce attuazione di quanto previsto

dalle disposizioni recate dall'art. 18, comma 1, lettera a) del

decreto legislativo n. 1/2018, che affida alla pianificazione di

protezione civile «la definizione delle strategie operative e del

modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per

lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di protezione

civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi

calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettivita' delle

funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in

condizioni di fragilita' sociale e con disabilita'»;

 Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 22

novembre 2018;

 Emana:

 la seguente direttiva inerente il concorso dei medici delle Aziende

sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali,

l'impiego degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la

Scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della

popolazione assistita.

Premessa

 Gli effetti di tutte le tipologie di eventi emergenziali di cui

all'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (di seguito

chiamati eventi), possono determinare situazioni per cui la

popolazione ha necessita' di un'assistenza sanitaria e sociale

specifica su cui si basa l'equilibrio, spesso fragile, della propria

salute.

 Si rende pertanto, necessario approntare un sistema organizzato per

ripristinare tempestivamente l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria

di base nel territorio colpito da eventi calamitosi, e per

individuare e assistere tempestivamente tra la popolazione da

accogliere in strutture alloggiative alternative, i soggetti in

quanto «disabili o con specifiche necessita'».

 Per persone «disabili o con specifiche necessita'» si intendono sia

i soggetti afflitti da patologie croniche e disabilita' che

richiedano, gia' in ordinario, specifica assistenza socio-sanitaria,

sia i soggetti che presentano debolezze fisiche, psichiche e sociali

che, in caso di evento e conseguente sconvolgimento del contesto

sociale, perdano la capacita', posseduta in condizioni ordinarie, di

provvedere autonomamente alle proprie necessita'.

 La presente direttiva e' finalizzata a definire le linee generali

per il coinvolgimento dei medici delle Aziende sanitarie locali nella

Funzione sanita' dei Centri operativi comunali e intercomunali, e

degli infermieri ASL nelle strutture preposte all'accoglienza della

popolazione, in caso di evento emergenziale.

 I dettagli di tali procedure saranno oggetto di specifica

disciplina, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di

organizzazione delle attivita' di protezione civile a livello

territoriale con il coinvolgimento della ASL .

 La presente direttiva si integra con la precedente direttiva del

Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2013, recante

«Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali,

denominate PASS, Posto di Assistenza Socio Sanitaria, preposte

all'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione

colpita da catastrofe».

 All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

 1. Coinvolgimento dei medici dei Distretti sanitari delle Aziende

sanitarie locali nella Funzione sanita' dei Centri operativi comunali

e intercomunali

 Allo scopo di organizzare, nel piu' breve tempo possibile, il

ripristino della assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale

nelle aree colpite da eventi calamitosi, la Direzione del Distretto

ASL competente per territorio, individua tra il personale medico, i

propri rappresentanti per operare presso la Funzione sanita' dei

Centri operativi comunali e Intercomunali allo scopo di:

 a) mettere a disposizione delle attivita' di protezione civile la

propria conoscenza del territorio e delle relative risorse sanitarie

(farmacie, strutture socio-sanitarie, ospedali, poliambulatori....);

 b) costituire il riferimento del Sindaco per la localizzazione e

il soccorso dei cittadini con disabilita' permanenti o temporanee e

con specifiche necessita' sociosanitarie;

 c) contribuire alla individuazione di ricoveri per gli assistiti

con disabilita' o specifiche necessita';

 d) concorrere ai criteri di scelta per l'idonea destinazione

alloggiativa degli assistiti con disabilita' o specifiche necessita';

 e) riorganizzare l'assistenza sanitaria e fornire indicazioni per

la riorganizzazione dell'assistenza socio-sanitaria di base.

 La direzione del Distretto ASL comunica in ordinario ai Sindaci del

Territorio di competenza, i recapiti utili all'attivazione in caso di

evento. Le medesime informazioni sono, altresi', condivise tra le

direzioni regionali competenti in materia di sanita' e protezione

civile.

 2. Coinvolgimento degli infermieri dei Distretti sanitari delle

Aziende sanitarie locali per l'assistenza alla popolazione

 Allo scopo di assicurare la tempestiva individuazione e assistenza

delle persone «disabili o con specifiche necessita'» nell'area

colpita dall'evento, il personale infermieristico individuato e

coordinato dalla direzione del Distretto Sanitario territorialmente

competente:

 a) favorisce, nelle strutture preposte all'accoglienza (aree e

centri assistenza), la valutazione socio-sanitaria per le persone

assistite attraverso l'utilizzo della scheda per la Valutazione delle

esigenze immediate (SVEI), di cui al punto 3;

 b) assicura l'interazione con la Funzione sanita' dei Centri

operativi comunali e intercomunali, contribuendo, tramite l'apporto

del personale medico operante nella funzione, ad informare il Sindaco

sulle necessita' sanitarie e socio sanitarie delle persone assistite;

 c) supporta il personale medico della ASL nei criteri di scelta

per l'idonea destinazione alloggiativa, delle persone assistite con

disabilita' o con specifiche necessita';

 d) contribuisce alla segnalazione delle persone disabili

disperse, ai fini delle operazioni di ricerca e salvataggio;

 e) supporta il personale medico della ASL nella individuazione di

ricoveri per le persone assistite con disabilita' o con specifiche

necessita';

 f) supporta il personale medico della ASL nella riorganizzazione

dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria di base.

 3. Scheda per la valutazione delle esigenze immediate (SVEI)

 Allo scopo di effettuare, con metodo uniforme, la valutazione

oggettiva delle necessita' socio sanitarie della popolazione

assistita in caso di evento, e' disposto l'utilizzo della scheda

SVEI, di cui all'allegato 1.

 La scheda SVEI costituisce lo strumento atto a consentire la

speditiva suddivisione dei soggetti assistiti dal sistema di

protezione civile, in categorie che, necessitando dell'impiego di

differenti supporti socio-sanitari, permettono di pervenire

all'individuazione dei criteri di priorita' degli interventi per

l'assistenza, alla valutazione delle specifiche necessita' e delle

strutture alloggiative piu' idonee.

 L'utilizzo della Scheda SVEI, che e' coordinato dagli infermieri

ASL del territorio interessato dall'evento emergenziale, prevede la

compilazione successiva di due sezioni:

 a) la prima puo' essere utilizzata da personale volontario

sanitario opportunamente formato, ed ha lo scopo di censire tutte le

persone sfollate nelle aree e nelle strutture preposte

all'accoglienza (aree e centri assistenza), individuando tra questi

chi necessita di una specifica assistenza;

 b) la seconda, in base alla quale viene stabilito il tipo di

assistenza da somministrare, le indicazioni da fornire al Sindaco per

la scelta di una destinazione alloggiativa piu' idonea (albergo, o

struttura socio-sanitaria), oltre che sul mezzo da utilizzare per il

relativo trasporto, riguardo esclusivamente ai soggetti che

presentano specifiche esigenze (eta', patologia, disabilita'...). La

compilazione della presente sezione e' affidata agli infermieri ASL

del territorio interessato.

 L'utilizzo della scheda SVEI e' sinergico agli strumenti

informativi attivi nel sistema delle cure primarie del SSR, compresi

quelli dei medici di Medicina generale (MMG) e Pediatri di libera

scelta (PLS), con banche dati che possono fornire informazioni sia

sulle condizioni di specifica necessita', che sulle terapie dei

cittadini colpiti dall'evento.

 4. Pianificazione

 Nei criteri generali per l'individuazione degli ambiti

organizzativi ottimali ai sensi dell'art. 18, comma 3 del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ciascuna regione verifichera' che i

comuni compresi in detti ambiti siano ricadenti nel territorio di

competenza della medesima Azienda sanitaria/Distretto sanitario.

 5. Formazione

 Ciascuna regione individua le modalita' di svolgimento della

specifica attivita' formativa destinata al personale del Servizio

sanitario regionale interessato alla presente direttiva.

 6. Norme di salvaguardia

 Per le regioni a statuto speciale restano ferme le competenze a

loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di

Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo

statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale

contesto, le regioni a statuto speciale e le province autonome

provvedono alle finalita' della presente direttiva ai sensi dei

relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 Roma, 7 gennaio 2019

 Il Presidente del Consiglio dei ministri:

 Conte

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. 527

 Allegato 1

 Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |